

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 3 novembre 2021

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Giustizia (II)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente [Franco VAZIO](#). –
Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco
Paolo Sisto.*

La seduta comincia alle 9.35.

Omissis

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 3 novembre 2021. — Presidenza del presidente [Franco VAZIO](#). –
Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

La seduta comincia alle 10.35.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni, C. 2466 Colletti e C. 3289 Governo.

(Seguito esame e adozione testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 novembre 2021.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, ricorda che nella seduta odierna si procederà all'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

[Lucia ANNIBALI](#) (IV), *relatrice*, anche a nome della collega Cristina, propone di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge del Governo, come modificato dal Senato, evidenziando che l'intervento in esso recato appare più ampio e più articolato rispetto alle abbinate proposte di legge e che il ciclo di audizioni appena concluso ha riguardato i suoi contenuti.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È), nel rilevare che la Commissione si accinge ormai ad adottare come testo base il disegno di legge del Governo, rileva come ogni nuovo Ministro della giustizia si senta in dovere di intervenire sul codice di procedura civile. Aggiunge che coloro che all'interno del ministero hanno redatto il testo del

disegno di legge in esame evidentemente non hanno frequentato le aule dei tribunali e delle corti d'appello negli ultimi dieci anni perché, se lo avessero fatto, si sarebbero resi conto che il mondo della giustizia è diverso da quello che hanno immaginato. Nel preannunciare l'intenzione di chiarire tale affermazione con alcuni esempi, fa presente in primo luogo che il disegno di legge punta ad incentivare il ricorso alla mediazione, prevedendo inoltre una verifica quinquennale delle risultanze ottenute, come se in questi anni non fosse successo alcunché. Nel rammentare che l'istituto è stato voluto dal Governo Alfano, bocciato dalla Corte costituzionale e successivamente reintrodotta dal Governo Letta, si domanda per quale motivo i funzionari del Ministero abbiano ignorato il monitoraggio che è stato già effettuato e che ha decretato il fallimento della mediazione, con l'unica eccezione di alcune limitate controversie come quelle ereditarie o condominiali. Evidenzia quindi che il Governo invece di limitare il ricorso all'istituto della mediazione soltanto ai casi in cui ha dimostrato di funzionare, preferisce reiterare gli errori già commessi in passato. Si domanda inoltre perché con le disposizioni del disegno di legge in esame si sia deciso nella sostanza di privatizzare la giustizia italiana e di favorire la negoziazione assistita, ipotizzando che vi possa essere da parte di qualche funzionario ministeriale un interesse personale a incentivare i guadagni degli studi privati. Nel preannunciare di contro un aumento dei costi per gli utenti, considerata anche la prevista riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione, fa presente che la legge delega dovrebbe essere lo strumento con cui il Parlamento indirizza l'azione del Governo. Nel caso attuale invece l'impostazione del provvedimento è totalmente imputabile al Governo, dal momento che ad esso si devono tanto il testo del disegno di legge quanto quello delle proposte emendative presentate al Senato, nonché il contenuto dei futuri decreti legislativi, mentre l'intervento del Parlamento è limitato all'approvazione della questione di fiducia. Fa presente inoltre che, oltre ad incrementare i costi per i cittadini, l'incentivazione della mediazione delegata dal giudice comporterà che quest'ultimo, spogliatosi ulteriormente delle proprie competenze, lavorerà di meno e farà paradossalmente più carriera, sulla base dei requisiti imposti negli ultimi anni dalle correnti della magistratura e dalla politica, per cui ci si fa collocare fuori ruolo e si rientra successivamente nei ruoli apicali della magistratura, senza aver svolto il servizio per cui si è vinto il concorso. Sottolinea inoltre la singolarità della disposizione contenuta alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 1 del disegno di legge, per cui la chiamata del terzo è consentita all'attore e non anche al convenuto, comportando che quest'ultimo sarà costretto a fare una nuova causa e a chiedere la riunione dei procedimenti, con un inevitabile aumento del contenzioso. Critica inoltre la scelta della Ministra Cartabia di riproporre, come già ventilato anche dallo stesso Bonafede, il rito societario, cancellato a due anni dalla sua introduzione perché inutile e peggiorativo della *performance* dei tribunali, evidenziando la pervicacia con cui vengono ripetuti gli errori del passato. Nel considerare risibile per chi davvero frequenta i tribunali il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza in caso di discussione orale disposta ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, stigmatizza inoltre, con riguardo al processo di appello, il ricorso al giudice ausiliario, che la Suprema Corte ha bocciato in quanto incostituzionale, consentendo tale soluzione fino al 2025. Dopo aver evidenziato quale unica nota positiva del disegno di legge in esame la modifica del giudizio di cognizione, che si conclude con una sentenza in luogo dell'attuale ordinanza, rileva che con la riforma del giudizio di appello si torna indietro, con la reintroduzione della figura del consigliere istruttore, designato dal presidente del collegio, il quale a suo avviso finirà anche per assumere la decisione finale, oltre che occuparsi dell'espletamento dell'intera fase prodromica. Nel ritenere che si sarebbe dovuto puntare ad incrementare la produttività della fase dell'appello, prevedendo a titolo esemplificativo il ricorso al giudice monocratico per le cause di minor valore, con riguardo alla lettera l) del comma 8

dell'articolo 1, si chiede per quale motivo non si sia incentivato il ricorso alla trattazione scritta, considerata l'inutilità delle modalità di svolgimento delle udienze di appello adottate in pressoché tutti i tribunali. Fa poi riferimento all'introduzione dell'ulteriore requisito della sinteticità nell'esposizione dei motivi che il ricorso in Cassazione deve contenere, ai sensi della lettera a) del comma 9 dell'articolo 1 del disegno di legge.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, rammenta che alle 11, in considerazione dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, occorrerà procedere alla deliberazione sull'adozione del testo base. Pertanto, pur comprendendo il desiderio del collega Colletti di illustrare le ragioni per cui non è favorevole all'adozione del testo del disegno quale testo base per il prosieguo dell'esame, lo invita a concludere, ritenendo che il medesimo diritto rispetti anche all'onorevole Varchi che ha chiesto di intervenire.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) ritiene che il citato requisito della sinteticità entri in contraddizione con il principio di autonomia del ricorso per Cassazione che a suo avviso la Corte ha «inventato» per ridurre il carico di lavoro, rigettando il maggior numero di cause, e sul quale è intervenuta anche la Corte europea dei diritti dell'uomo. Rivolgendosi alla sottosegretaria Macina, si domanda dunque se il Governo abbia studiato l'argomento e se conosca la giurisprudenza relativa al principio di autonomia.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, fa presente all'onorevole Colletti che il suo pieno diritto di esprimere la propria contrarietà ai contenuti del provvedimento non gli consente tuttavia di dare voti ai colleghi e al Governo.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È), nel ritenere che non vi sia alcuna norma regolamentare che stabilisce tale divieto, dichiara di aver concluso il suo intervento.

[Maria Carolina VARCHI](#) (FDI), nel dichiararsi dispiaciuta nel dover prendere la parola successivamente all'onorevole Colletti che ha dovuto limitare i tempi del proprio intervento, sottolinea come i racconti dal campo riferiti dal collega le abbiano ricordato le ragioni per le quali aveva deciso di esercitare la propria professione nel settore penale rispetto a quello civile. Per quanto attiene al provvedimento in esame, ritiene che lo stesso sconti un fenomeno che nel corso di questa legislatura spesso ha dovuto constatare, ossia la percezione che chi predispose il testo dei provvedimenti in realtà non sia a conoscenza di ciò che avviene nei luoghi in cui le norme prodotte dal Parlamento riverberano i propri effetti. Ritiene che ciò sia particolarmente grave in quanto gli effetti di una così vasta riforma del diritto processuale civile si ripercuoteranno per molti anni sui tribunali. Non desidera in questo momento discutere sul merito del provvedimento ma ritiene che la proposta delle relatrici di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge del Governo C. 3289 dimostri la totale chiusura, non tanto della maggioranza parlamentare, che ritiene non essere stata coinvolta nella stesura del testo in esame, bensì del Governo, su questioni che non sono di bandiera ma che attengono alla buona amministrazione della giustizia. Per tale ragione preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di adozione di testo base formulata dalle relatrici.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta delle relatrici di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge Governo C. 3289.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, rammenta che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la

presentazione di proposte emendative al testo testè adottato come testo base, è fissato a venerdì 5 novembre, alle ore 12.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.55.

CAMERA DEI DEPUTATI

Martedì 9 novembre 2021

XVIII LEGISLATURA DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II)

SEDE REFERENTE

Martedì 9 novembre 2021. — Presidenza del presidente [Mario PERANTONI](#). – Interviene, in videoconferenza, il sottosegretario di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 10.40.

Omissis

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 novembre 2021.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo C. 3289 Governo, adottato come testo base, era fissato a venerdì 5 novembre, alle ore 12 e che sono state presentate circa 120 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità. Al riguardo fa presente che, trattandosi di un disegno di legge, il regime di ammissibilità delle proposte emendative è stabilito dall'articolo 89 del Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano «affatto estranei» all'oggetto del provvedimento. Alla luce del richiamato criterio, considerato che il disegno di legge in esame interviene sulla disciplina del processo civile in funzione dell'obiettivo di efficienza dello stesso processo, nonché sulla disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie e in materia di esecuzione forzata, ritiene che siano da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative: gli analoghi Russo Giovanni 1.84 e 1.83, in quanto estendono l'oggetto della delega alla riforma della geografia giudiziaria di primo grado, che valorizzi la giustizia di prossimità e favorisca le condizioni di accesso a un sistema giudiziario di qualità; Colletti 1.41, in quanto estende l'oggetto della delega alla riforma della disciplina in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 8 marzo 2017, n. 24; Colletti 1.52, limitatamente all'applicazione della disposizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria; Colletti 1.62, in quanto reca modifiche alla disciplina in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. Fissa infine per le ore 18 della

giornata odierna il termine per la proposizione di ricorsi avverso la declaratoria di inammissibilità.

[Maria Carolina VARCHI](#) (FDI) interviene sui lavori della Commissione per reiterare la richiesta – già avanzata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dal collega Maschio – di riprendere l'esame della proposta di legge C. 305 Meloni e dell'abbinata proposta di legge C. 2599 Carfagna in materia di maternità surrogata. Ritiene che l'ulteriore sollecitazione si renda necessaria anche a seguito della recente pronuncia del tribunale di Milano che a suo avviso invade le competenze del legislatore. Pertanto, chiede che si riprenda l'esame delle richiamate proposte di legge, dal momento che la programma attività istruttoria dovrebbe essere conclusa o in via di conclusione.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, assicura alla collega Varchi che, dopo la verifica circa lo stato di avanzamento del programmato ciclo di audizioni, si darà impulso all'esame delle proposte di legge in materia di maternità surrogata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.45.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 10 novembre 2021

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II)

SEDE REFERENTE

*Mercoledì 10 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente [Franco VAZIO](#). –
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 novembre 2021.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, ricorda che ieri la Presidenza ha dichiarato inammissibili, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, gli analoghi Russo Giovanni 1.84 e 1.83, nonché Colletti 1.41, 1.52 e 1.62. Avverte che l'onorevole Colletti ha presentato ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'emendamento a sua firma 1.62. Fa presente che la Presidenza, effettuato un supplemento di istruttoria, ritiene di confermare il giudizio di inammissibilità già pronunciato, in quanto l'emendamento incide sulla diversa tematica della responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) preannuncia la presentazione di un ricorso al Presidente della Camera avverso la conferma del giudizio di inammissibilità della proposta emendativa a sua firma 1.62 e chiede che i lavori della Commissione siano sospesi nelle more di una determinazione in merito a tale ricorso.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, ritiene che, non essendovi obiezioni di natura procedurale a che la Commissione prosegua i propri lavori anche in pendenza della determinazione del Presidente della Camera in merito al ricorso preannunciato dal collega Colletti, la Commissione possa proseguire i propri lavori.

[Mirella CRISTINA](#) (FI), *relatrice*, anche a nome della correlatrice, onorevole Annibali, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

La sottosegretaria [Anna MACINA](#) esprime parere conforme a quello delle relatrici.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È), ritenendo che quella da lui avanzata sia una obiezione di natura procedurale, ribadisce la richiesta che la Commissione sospenda i propri lavori in attesa della determinazione del Presidente della Camera in merito al ricorso preannunciato, chiedendo che la Presidenza della Commissione segua la medesima prassi già adottata per altri ricorsi relativi ad emendamenti presentati da colleghi di maggioranza, nel corso dell'esame di altri provvedimenti.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, ritiene che per una ragionevole economia dei lavori la Commissione debba proseguire i propri lavori procedendo ad esaminare tutte le proposte emendative, ad eccezione di quella attualmente *sub judice*, che potrà essere esaminata una volta che il Presidente della Camera si sarà espresso sul ricorso in via di presentazione.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È), intervenendo sull'emendamento a sua firma 1.1, volto a sopprimere l'articolo unico del provvedimento in esame, sottolinea come a suo avviso siano molto limitate le parti del disegno di legge delega in discussione che debbano essere salvate. Ritiene che chi ha predisposto il testo del provvedimento volesse intestarsi la paternità di un nuovo codice di procedura civile ma sottolinea come, mentre per quanto attiene al processo penale è comprensibile che si inneschino delle problematiche di tipo politico tra le diverse forze parlamentari, per quanto attiene al processo civile sarebbe opportuno avvicinarsi alla materia in maniera più laica, evitando di procurare danni ai cittadini, agli avvocati e da ultimo ai giudici. Sottolinea che il provvedimento ha come obiettivi primari quelli di permettere ai giudici di lavorare di meno, di aumentare le tasse ai cittadini e di rendere più complicato il lavoro degli avvocati introducendo un nuovo rito. Sottolinea infatti che il rito, che ora burocrati mai entrati in un tribunale o in una cancelleria vogliono reintrodurre, era già fallito a suo tempo. Ritiene che il Parlamento non debba permettere, attraverso l'approvazione del disegno di legge delega in esame, di rovinare un codice di procedura civile valido.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, invita il collega Colletti e tutti coloro che intenderanno intervenire dopo di lui a contenere il proprio intervento nell'ambito di due o tre minuti e di attenersi all'ambito dell'emendamento.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È), nel sottolineare come l'emendamento 1.1 a sua firma si riferisca all'intero provvedimento, rileva che il nuovo rito introdotto dal disegno di legge delega produrrà un maggior contenzioso, a suo avviso inutilmente. Osservando come i colleghi della maggioranza non abbiano pressoché presentato proposte emendative, sottolinea come il disegno di legge delega in esame sia blindato e che pertanto sarà vano il lavoro della Commissione. Rileva inoltre l'assenza all'interno del provvedimento di disposizioni che, agevolando il lavoro da svolgere durante il primo grado di giudizio, avrebbero potuto ridurre i procedimenti e le impugnazioni in Corte di appello e i ricorsi in Cassazione. Sottolinea quindi che gli elementi positivi contenuti nel disegno di legge delega di iniziativa del ministro Bonafede sono stati soppressi a seguito degli emendamenti elaborati dall'attuale Governo, delineando quindi un nuovo codice destinato a produrre danni particolarmente rilevanti. Invita pertanto i colleghi a votare favorevolmente sull'emendamento a sua firma 1.1.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.1.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, ribadisce l'invito a svolgere interventi di una durata di due, tre minuti al massimo, al fine di consentire a tutti di poter illustrare adeguatamente le proprie proposte emendative.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.82, di cui è cofirmatario, che propone di razionalizzare alcuni aspetti tecnici. In proposito condivide le osservazioni del collega Colletti in merito alla necessità che la riforma del processo civile sia legata più a un confronto tecnico che non a uno politico o ideologico. Sottolinea che l'emendamento in discussione si propone di valorizzare i servizi sussidiari alla giurisdizione, come lo sportello per il cittadino, anche integrandoli con gli uffici di prossimità e promuovendone l'utilizzo. Precisa che l'emendamento è finalizzato ad orientare meglio il cittadino in merito all'accesso ai servizi a sua disposizione per una migliore tutela dei propri diritti.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.82.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.2 volto a sopprimere il comma 3 dell'articolo unico del provvedimento in discussione con il quale si attribuisce al Governo la facoltà di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi predisposti in attuazione della delega, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. A suo avviso tale soppressione è necessaria per impedire che il Governo, limitando il Parlamento, si autotuteli attribuendosi un termine per modificare i propri decreti legislativi addirittura superiore alla durata stessa della legislatura in corso.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.2.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.3, volto a sopprimere il comma 4 del provvedimento relativo alla disciplina delle procedure di mediazione e della negoziazione assistita. Ritiene che il Governo, prima di predisporre la disposizione prevista dal citato comma 4, avrebbe dovuto valutare le statistiche a sua disposizione che dimostrano come il ricorso allo strumento della mediazione, che ricorda essere obbligatoria, sia fallito. Ritiene che tale procedura abbia senso soltanto per specifiche materie come ad esempio quella condominiale. A suo avviso sarebbe opportuno rendere la mediazione facoltativa evitando in questa maniera che società private si possano arricchire ai danni dei cittadini. Ciò permetterebbe a chi ritiene che la propria controversia possa essere risolta senza il ricorso al giudice di accedervi, ma non obbligherebbe gli altri a fare lo stesso. Sottolinea quindi che la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento, che l'emendamento in discussione è volto a sopprimere, prevede anche la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione nonché l'aumento del contributo unificato. Rileva che il contributo unificato è stato già aumentato in altre occasioni e ritiene che in un momento di crisi come quello attuale questa disposizione renda ancor più difficile accedere alla tutela dei propri diritti. Chiede quindi alla rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in merito alle ragioni che hanno indotto l'Esecutivo a prevedere tale disposizione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.3.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.99, del quale è cofirmatario, che introduce due ulteriori principi e criteri direttivi al comma 4 dell'articolo 1 del provvedimento in esame volti a prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice, e ad eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata. Ritiene che tali principi e criteri direttivi siano volti a migliorare l'accesso alla difesa e alla tutela dei diritti dei cittadini. Invita pertanto i colleghi a votare favorevolmente sulla proposta emendativa in esame che è di assoluto buon senso e che ha una finalità migliorativa del testo. Auspica infatti che i molti colleghi che operano nel

settore del diritto civile presenti non perdano occasione per intervenire in modo costruttivo sul processo civile nell'interesse dei cittadini e di una migliore e più efficace giustizia.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.99.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.5 che reca un intervento analogo a quello del precedente emendamento 1.99 del collega Delmastro Delle Vedove. Evidenzia quindi come l'inutilità della mediazione, sperimentata sulla base della realtà quotidiana del lavoro dei tribunali, induca a ricorrere in alternativa e in maniera più consona alla capacità dell'avvocato in sede di negoziazione assistita o alla consulenza tecnica preventiva. Fa presente che, sulla base di tali considerazioni, il suo emendamento interviene per prevedere l'alternatività del ricorso alla mediazione, alla negoziazione assistita o al procedimento di consulenza tecnica preventiva previsto dall'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile. Ricorda a tale proposito che, al fine di prevenire l'insorgere di ulteriori cause di merito, il ricorso a quest'ultimo procedimento è stato reso obbligatorio dalla legge n. 24 del 2017, in materia di responsabilità medico-sanitaria. Ribadisce inoltre come dalle statistiche sul numero di conciliazioni risolte positivamente si evinca che la mediazione è destinata ad avere successo limitatamente alle controversie familiari, ereditarie e condominiali, nei casi in cui l'intervento di una persona terza può favorire la soluzione extragiudiziale. Dichiaro pertanto di non comprendere il parere contrario espresso dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.5.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.4 volto a sopprimere la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, che prevede tra le altre misure anche la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione. A tale proposito chiede alla sottosegretaria Macina di chiarire quali siano le reali intenzioni del Governo e se la riforma delle spese prevista dal disegno di legge si traduca o meno in un incremento degli oneri a carico delle parti. Ritiene che sarebbe un atto di cortesia fornire una risposta, qualsiasi essa sia, alle richieste delle opposizioni.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.4.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.6 che è volto a delegare il Governo non alla «riforma», come previsto con una formulazione neutra dal testo in esame, ma alla «diminuzione» delle spese. Precisa che l'obiettivo dell'emendamento è quello di verificare se la reale volontà della maggioranza e del Governo sia una volontà volta a rendere più oneroso l'accesso alla giustizia, migliorando nel contempo il fatturato degli organismi di mediazione, o se al contrario si intenda procedere ad una diminuzione delle indennità spettanti a questi ultimi. Fa inoltre presente che alla prevista diminuzione delle indennità spettanti nei casi di mediazione obbligatoria corrisponde la previsione secondo la quale a pagare è ciascuna delle parti, determinando in tal modo una convenienza economica per gli organismi di mediazione. Nel ritenere che si tratti di un sistema assurdo, che rende alle parti più conveniente ricorrere alla mediazione privata piuttosto che al giudice, sollecita nuovamente una risposta da parte della sottosegretaria Macina.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.6.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.7 volto a sopprimere l'ultimo periodo della lettera *a*) del comma 4 che, con riguardo alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita, prevede il monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Ritiene infatti che non serva una disposizione di legge in tal senso, augurandosi che i Ministeri competenti già realizzino un periodico monitoraggio delle spese sostenute. Precisa inoltre che, se l'intendimento del Governo non è quello di aumentare le tasse per l'accesso alla giustizia, il modo migliore per dimostrarlo è approvare il suo emendamento 1.7.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.7.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.85 che si inserisce nel solco di altre proposte emendative del suo gruppo, volte a migliorare le norme in materia di mediazione. Precisa in particolare che l'emendamento Lucaselli 1.85 intende modificare il testo di legge, al fine di prevedere che nei casi di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, sia individuata in capo all'opponente la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nel rispetto della sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione. Ritiene che si tratti di un intervento di buon senso, finalizzato a rendere più efficace la tutela dei diritti del creditore, senza pregiudicare quelli dell'opponente, e a introdurre principi di economia processuale.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.85.

[Francesco FORCINITI](#) (MISTO-L'A.C'È) chiede di sottoscrivere tutte le proposte emendative del collega Colletti.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, nel prendere atto della richiesta, fa presente che ha consentito eccezionalmente la sostituzione del deputato Colletti con il deputato Forciniti benché pervenuta dopo l'inizio delle votazioni.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento Del Mastro Delle Vedove 1.104 che è volto, nell'ambito degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie di cui al comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge, ad eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano le condizioni per un accordo stragiudiziale.

La Commissione respinge l'emendamento Del Mastro Delle Vedove 1.104.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento Del Mastro Delle Vedove 1.103, che analogamente ad altre proposte emendative di Fratelli d'Italia è volto a migliorare le disposizioni relative alla risoluzione alternativa delle controversie. Fa presente in particolare che tale emendamento è finalizzato a prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, attribuendo la scelta alla parte attrice. Precisa che tale intervento normativo è volto a non pregiudicare la parte attrice, senza contestualmente appesantire il procedimento. Rileva come, in linea generale, la riforma proposta dal Governo ponga a carico delle parti preclusioni e limitazioni nell'esercizio dell'azione, sacrificando non poco il diritto della parte attrice, mentre ciò non avviene nei confronti dei giudici che non sono in alcun modo penalizzati nel caso in cui emettano la sentenza senza rispettare i termini previsti. Pertanto fa presente che l'emendamento Del Mastro Delle Vedove 1.103 è volto a limitare i danni, restituendo alla parte attrice ciò che le viene tolto in via generale dal provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Del Mastro Delle Vedove 1.103.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.108 volto a stabilire che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense. Ritiene infatti non condivisibile la scelta del Governo che stabilisce che possono svolgere la funzione di mediatori anche coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche a patto che svolgano idonei corsi di formazione. Evidenzia infatti come, in considerazione del peso significativo che viene attribuito alla mediazione nel nuovo processo civile, non si possa prescindere da una adeguata qualificazione dei mediatori. In conclusione sottolinea che l'emendamento a sua prima firma 1.108 è volto a garantire la qualità della mediazione e la semplificazione dei procedimenti, a vantaggio di tutti.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.108.

[Francesco FORCINITI](#) (MISTO-L'A.C'È) fa presente che l'emendamento Colletti 1.8 è volto a sopprimere la disposizione contenuta alla lettera o) del comma 4, la quale prevede tra l'altro che, ai fini della valorizzazione della carriera, siano premiati i magistrati che hanno fatto maggiormente ricorso alla mediazione. Ritiene infatti che tale previsione vada ingiustamente a discapito dei magistrati che hanno emesso un maggior numero di sentenze.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.8, 1.10 e 1.9.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, avverte che l'emendamento Ferri 1.69 è stato ritirato dal suo presentatore.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI), in considerazione dell'orario, e degli altri argomenti all'ordine del giorno della Commissione Giustizia nonché della ripresa dei lavori dell'Assemblea prevista per le ore 16, chiede come si intenda procedere per il prosieguo dell'esame del disegno di legge in oggetto.

[Franco VAZIO](#) (PD) fa presente che per le ore 15 è fissato lo svolgimento della seduta delle Commissioni riunite II e XII e che secondo l'attuale convocazione prima di tale seduta è prevista la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Giustizia. Ritenendo non opportuno che l'Ufficio di Presidenza si svolga in assenza del presidente Perantoni, il quale potrà fornire risposte coerenti alle eventuali richieste dei gruppi, fa presente che, in assenza di obiezioni, l'esame del disegno di legge potrebbe proseguire fino alle ore 15, rinviando il suo prosieguo alla giornata di domani. Precisa inoltre che sarà il presidente Perantoni a fissare una nuova convocazione dell'Ufficio di presidenza della Commissione Giustizia.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) ringrazia il presidente Vazio per le precisazioni. Precisa che sarà il collega Vinci ad intervenire sull'emendamento Varchi 1.97.

[Gianluca VINCI](#) (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.97 che tenta di riportare a un ambito di coerenza le scelte del Governo. Ritiene infatti che l'introduzione della disposizione che estende la negoziazione assistita anche ai procedimenti in materia di lavoro sia priva di effetto, se non si prevede contestualmente anche la sua obbligatorietà. Evidenzia inoltre l'opportunità di ricondurre a un contesto unico gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie che allo stato sono articolati in

diverse tipologie e distinti per materia. Ritiene che, qualora si intenda fare una scelta forte in materia di ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie, allora sia necessario stabilirne l'obbligatorietà. Precisa a tale proposito come già oggi, con le norme attuali, in caso di rinuncia alla mediazione o alla negoziazione assistita il legale sia tenuto ad inserire nell'atto la motivazione di tale scelta.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.97.

[Franco VAZIO](#) (PD) constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Raduzzi 1.70; s'intende che vi abbia rinunciato.

[Gianluca VINCI](#) (FDI) illustra l'emendamento Maschio 1.106 volto a sopprimere le disposizioni del disegno di legge in materia di istruzione probatoria extragiudiziale, ritenendo che esse non abbiano alcuna funzione di semplificazione ma che al contrario complicano il quadro, comportando il rischio di incrementare duplicazioni e controversie. Rileva quindi l'esigenza che sia ben chiara la distinzione tra negoziazione assistita e istruzione probatoria extragiudiziale.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.106.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, essendo le ore 15, e dovendo svolgersi la seduta delle Commissioni riunite II e XII, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 11 novembre 2021

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II) COMUNICATO

SEDE REFERENTE

*Giovedì 11 novembre 2021. — Presidenza del vicepresidente [Franco VAZIO](#). –
Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.*

La seduta comincia alle 14.35.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2021.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, ricorda che ieri la Commissione ha esaminato le proposte emendative presentate fino alla proposta Maschio 1.106. Avverte che si riprende quindi dalla proposta emendativa Varchi 1.105.

[Gianluca VINCI](#) (FDI) fa presente che l'intento dell'emendamento Varchi 1.105 è quello di restituire elementi di chiarezza al testo del disegno di legge di delega che, alla lettera *t*) del comma 4 dell'articolo 1, richiede al Governo la previsione di sanzioni penali per chi renda dichiarazioni false nella fase dell'istruzione stragiudiziale. A suo avviso tale previsione appare eccessiva, in primo luogo perché dovrebbe essere il giudice l'unico soggetto deputato a valutare la correttezza o meno delle dichiarazioni rese dal testimone e in secondo luogo perché il ricorso allo strumento penale non può essere previsto nell'ambito di un disegno di legge di delega. Rileva inoltre il rischio che, trasferendo il procedimento civile sul versante penale, aumenti a dismisura il numero delle denunce per falso o per calunnia, ottenendo quindi un risultato opposto rispetto agli obiettivi di velocizzazione e semplificazione del processo penale che il Governo si è posto. Nel sottolineare che in più punti del testo all'esame della Commissione è prevista l'introduzione di sanzioni penali, ritiene che la soppressione della richiamata lettera *t*) del comma 4 dell'articolo 1 consenta tra l'altro di salvaguardare la serenità di chi dà avvio ad una causa civile, evitando che quest'ultima sfoci in una denuncia penale. Fa presente a tale proposito che l'obiettivo dei cittadini è quello di ottenere giustizia e non certo di subire ulteriori danni.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È), nel sottolineare che il sistema attualmente in uso presso la sala del Mappamondo, prevedendo la proiezione sul maxischermo della proposta emendativa di volta in volta all'esame della Commissione, consente ai deputati di seguire più agevolmente lo svolgimento dei lavori, chiede al presidente di farsi portavoce presso la Presidenza della Camera dell'opportunità di introdurlo anche nell'Aula dell'Assemblea. Fa successivamente presente che, anche al fine di evitare di tediare i colleghi, interverrà sia sull'emendamento Varchi 1.105 sia sul successivo emendamento Delmastro Delle Vedove 1.119, sui quali esprime una valutazione contraria dal momento che essi, chiedendo la soppressione delle sanzioni penali, sono volti a modificare uno dei pochi interventi positivi contenuti nel disegno di legge in esame. Ritiene infatti che la eventuale dichiarazione falsa del testimone vada sanzionata sia se si verifica di fronte ad un giudice sia se ciò accade alla presenza dell'avvocato che in fase di istruzione stragiudiziale funge da pubblico ufficiale. Fa presente che in caso contrario si produrrebbe una grave lesione del principio dettato dall'articolo 3 della nostra Costituzione.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.105.

[Gianluca VINCI](#) (FDI), intervenendo sull'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.119, nel precisare che colui che rilascia falsa testimonianza deve essere punito, sottolinea tuttavia che nella fase del giudizio interviene una terza parte, vale a dire un magistrato che, non essendo pagato dalle parti e rappresentando lo Stato, non è in alcun modo paragonabile alla figura del mediatore o dell'avvocato. Nel ritenere pertanto che soltanto al magistrato spetti procedere penalmente in caso di falsità palese ed evidente delle dichiarazioni rese, ritiene inaccettabile che ciò possa avvenire anche in assenza di una figura *super partes*. Ribadisce pertanto l'intento di Fratelli d'Italia di porre un freno all'abuso del ricorso allo strumento penale nel procedimento civile operato dal disegno di legge in esame. Riferendosi inoltre alle considerazioni del collega Colletti, fa presente che l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.119, anche al fine di evitare il proliferare delle denunce, è volto a punire la falsa testimonianza falsa con una sanzione amministrativa, ritenendo eccessiva l'introduzione di una eventuale sanzione penale.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.119.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.86 che, intervenendo sul numero 3) della lettera t) del comma 4, ha l'obiettivo di salvaguardare l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio circoscrivendo, sulla base di criteri prestabiliti, le ipotesi di ricorso alla rinnovazione da parte del giudice. Ritiene che si tratti di una proposta costruttiva, in grado di garantire sia le esigenze di celerità dei procedimenti sia la tutela delle prerogative delle parti.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) considera corretto l'intervento recato dall'emendamento Lucaselli 1.86 che è volto a limitare l'eccessivo potere del giudice, limitando le sue possibilità di fare ricorso alla rinnovazione delle prove. Considera infatti normale aspettarsi che, nell'ambito di una fase preventiva quale è quella dell'attività di istruzione stragiudiziale, dalle dichiarazioni dei testimoni possano scaturire fatti nuovi, dei quali le parti non sono fino a quel momento a conoscenza. Ritenendo condivisibile l'emendamento Lucaselli 1.86, si aspetta che il Governo o gli esponenti della maggioranza prendano la parola per difendere l'atteggiamento di coloro che sono contrari.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.86.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) interviene sull'ordine dei lavori, in relazione al ricorso presentato al Presidente della Camera avverso la pronuncia di inammissibilità dell'emendamento a sua firma 1.62. Chiede quindi di sapere se sia pervenuta la determinazione in merito del Presidente della Camera che a lui risulta trasmessa per via protocollare.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, nel riservarsi una verifica circa la determinazione del Presidente della Camera, fa presente che l'esame del provvedimento proseguirà fino alle ore 15.20.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.107, del quale è cofirmatario, volto a introdurre al comma 4 dell'articolo unico del provvedimento un ulteriore principio direttivo per prevedere che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria possa essere eccepita dalla parte che vi ha interesse entro e non oltre la prima udienza. Sottolinea come il suo gruppo parlamentare abbia tentato, purtroppo senza alcun esito, con le proposte emendative già esaminate, di limitare l'obbligatorietà della mediazione contemperando meglio l'esigenza di prevedere degli strumenti di risoluzione delle controversie con quella di salvaguardare le parti e con la finalità di garantire una maggiore celerità del procedimento. Evidenzia che la proposta emendativa in esame prevede che la parte debba avere un interesse a che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria sia eccepita e che si debba immediatamente avvalere di tale facoltà. Precisa che l'emendamento in discussione non pregiudica la volontà della maggioranza sullo strumento della mediazione obbligatoria essendo volto a contemperare con un bilanciamento il diritto delle parti e a garantire la celerità del procedimento. Nel prendere tuttavia atto della mancanza di volontà della maggioranza di modificare il testo in discussione, ritiene che, se questo non fosse blindato, la proposta emendativa del suo gruppo, di assoluto buon senso, avrebbe potuto essere accolta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Varchi 1.107 e Lucaselli 1.89.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È), illustra l'emendamento a sua firma 1.11, volto a sopprimere il comma 5 dell'articolo unico del provvedimento in discussione che modifica il rito ordinario e le modalità relative al contraddittorio tra le parti. Rammenta che nel corso delle audizioni è emerso come attraverso il comma che la proposta emendativa a sua firma intende sopprimere il Governo voglia innestare nel rito ordinario un neo rito societario che era già stato introdotto nel passato e che, dopo solo due anni, è stato cancellato. A suo avviso, l'Esecutivo, reiterando un rito già fallito, oltre a dimostrare di non essere in grado di apprendere dagli errori del passato, complica la vita delle parti e dei giudici. Ritiene tale scelta incomprensibile e chiede alla rappresentante del Governo le ragioni per le quali si reputa necessario modificare il rito ordinario vigente che non comporta problemi interpretativi, essendo stabilizzato ormai da dieci anni, intervenendo con un rito già bocciato che peraltro dovrà ancora stabilizzarsi. Sottolinea che tale scelta non farà altro che aumentare il contenzioso senza risolvere il vero problema che è rappresentato dalla carenza di risorse di personale. Ribadisce la richiesta alla rappresentante del Governo di chiarire la posizione dell'Esecutivo, evidenziando che una risposta sarebbe opportuna almeno per una forma di cortesia istituzionale.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.11.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, fa presente al collega Colletti che il Presidente della Camera ha trasmesso al Presidente Perantoni la richiesta di elementi utili di conoscenza in merito alla pronuncia di inammissibilità da lui contestata e che il presidente Perantoni provvederà nelle prossime ore a rispondere a tale richiesta.

[Gianluca VINCI](#) (FDI) illustra l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.109, del quale è cofirmatario, volto a estendere anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le previsioni della delega relative al processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica. Sottolinea come infatti il provvedimento in esame nulla disponga in merito a tale giudizio e ritiene che la proposta emendativa sia necessaria ad evitare future controversie.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.109.

[Maria Carolina VARCHI](#) (FDI) chiede alla presidenza di mettere a disposizione dei commissari il parere espresso dal Comitato per la legislazione sul disegno di legge delega in discussione.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, acconsente alla richiesta della collega Varchi.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.15 volto a reintrodurre nel provvedimento una disposizione contenuta nel disegno di legge Bonafede e soppressa dagli emendamenti del Governo. Ritiene infatti che, sebbene il testo del disegno di legge Bonafede fosse pessimo, lo stesso recava una valida disposizione laddove prevedeva una unica forma per tutti gli atti introduttivi, dimostrando una volontà di semplificazione molto utile. Sottolinea che tale previsione, che avrebbe prodotto un beneficio per le cancellerie, a seguito degli emendamenti del Governo è stata eliminata senza alcuna motivazione. Prende quindi atto che il dibattito in Commissione si sta svolgendo soltanto con i suoi interventi e con quelli dei colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia e chiede alla presidenza di sollecitare la rappresentante del Governo a intervenire per rispondere ai quesiti che le vengono posti. Ritiene infatti che, se il Governo motivasse il suo operato in merito a un provvedimento scritto dal Governo stesso e nel quale sono confluiti esclusivamente emendamenti dell'Esecutivo, si renderebbe giustizia alla discussione che si sta svolgendo e all'attività della Commissione.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, fa presente che il rappresentante del Governo interviene e fornisce risposte quando lo ritiene opportuno.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) auspica che il rappresentante del Governo sia almeno in grado di fornire le risposte ai quesiti che le vengono posti.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, sottolinea come sia evidente che il rappresentante del Governo non voglia fornire alcuna risposta.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.101 che è finalizzato a semplificare il processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica sotto molteplici punti di vista, in particolare razionalizzando il momento della notificazione degli atti e della costituzione in giudizio. Fa presente che il suo gruppo parlamentare è convinto che le ricorrenti modifiche sul rito non siano state la panacea di tutti i mali e che non rendano più efficiente la giustizia civile. A suo avviso infatti per smaltire l'ingente carico di arretrato della giustizia e per ridurre la durata dei

processi, è necessario intervenire in modo sostanziale sulle assunzioni dei magistrati e del personale amministrativo e non investire su un ufficio del processo formato da neolaureati precari. Precisa quindi che l'emendamento in esame mira a semplificare e razionalizzare le proposte di modifica del rito che la maggioranza ha prodotto e che, a suo avviso, in diversi casi – andando addirittura in direzione opposta **Pag. 26** alla finalità del provvedimento – appesantiscono inutilmente il procedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro Delle Vedove 1.101.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-L'A.C'È) illustra l'emendamento a sua firma 1.17, volto a sopprimere la lettera d) del comma 5 dell'articolo unico del provvedimento con la quale si prevede che l'atto di citazione contiene un ulteriore avvertimento relativo alla obbligatorietà della difesa tecnica mediante avvocato. Ritiene che la previsione di tale ulteriore avvertimento sia illogica e si domanda cosa potrebbe accadere qualora nell'atto di citazione non fosse scritto che la difesa tecnica è obbligatoria. A suo avviso l'introduzione di questo ulteriore avvertimento comporterà un allungamento dei tempi e un appesantimento del contenuto degli atti che conterrebbero al proprio interno così tanti avvertimenti di diverso valore da far perdere di significato anche quelli fondamentali come, ad esempio, quelli relativi ai termini. Invita quindi a prevedere che gli atti contengano al proprio interno soltanto gli avvertimenti utili.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.17.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, in considerazione dell'orario, come anticipato, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che si svolgerà nella giornata di martedì 16 novembre prossimo.

Sull'ordine dei lavori.

[Franco VAZIO](#), *presidente*, propone di procedere subito all'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 127 del 2021 e di passare successivamente all'esame in sede referente presso le Commissioni riunite II e XII.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 15.20.

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 17 novembre 2021

XVIII LEGISLATURA

**DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)**

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente [Mario PERANTONI](#). – Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto, e la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2021.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti in merito alla programmazione dell'esame del provvedimento in materia di morte volontaria medicalmente assistita che la Commissione ha avviato insieme alla XII Commissione.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, precisa che nella mattinata di domani si svolgerà una riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite II e XII, per definire il prosieguo dei lavori del provvedimento in materia di morte volontaria medicalmente assistita.

Ciò premesso, con riferimento al provvedimento in discussione, avverte che, a seguito della richiesta in tal senso formulata, ha provveduto a inviare al Presidente della Camera ogni utile elemento di valutazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'emendamento Colletti 1.62 da lui pronunciata nella seduta del 9 novembre e confermata nella seduta del 10 novembre, a seguito di ricorso presentato dal firmatario della stessa proposta emendativa. Informa che il Presidente della Camera, con lettera del 15 novembre, ha comunicato di aver condiviso le sue valutazioni in ordine all'emendamento Colletti 1. 62, la cui inammissibilità deve pertanto intendersi nuovamente confermata.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) prende atto della decisione del Presidente della Camera.

[Mario PERANTONI](#) avverte che la Commissione riprende l'esame delle proposte emendative dall'emendamento Colletti 1.18.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.18 evidenziando che si tratta di una proposta di natura tecnica. Sottolinea come il provvedimento in esame voglia riformare le modalità di costituzione del convenuto nel rito ordinario richiamando l'articolo 167 del codice di procedura civile secondo cui nella comparsa di risposta il convenuto, se deve chiamare un terzo in causa, deve farne comunicazione. Evidenziando che la lettera e) del comma 5 dell'articolo unico del provvedimento in esame non prevede espressamente che con la comparsa di risposta il convenuto debba indicare l'eventuale chiamata del terzo, sottolinea che la sua proposta emendativa prevede invece che nella comparsa di risposta il convenuto debba proporre anche l'eventuale chiamata del terzo. Ritiene che in assenza della precisazione prevista dal suo emendamento si eliminerebbe la possibilità per il convenuto di chiamare un terzo in causa o in garanzia e che, per un errore del Governo, sarebbe necessario un nuovo atto di citazione da parte del convenuto. Sottolinea come il provvedimento in discussione avrà come effetto la duplicazione delle cause e si domanda se l'assenza di una previsione in tal senso sia imputabile ad una svista da parte di chi ha predisposto il testo. Fa quindi presente che la successiva lettera f) del comma 5 prevede che l'attore possa chiamare in causa un terzo a prescindere da una domanda riconvenzionale. Si domanda se tale disparità di trattamento tra attore e convenuto sia giustificabile e ritiene che la stessa denoti che il provvedimento è stato predisposto da burocrati che non hanno mai frequentato un'aula di tribunale. Chiede quindi alle relatrici e alla rappresentante del Governo chiarimenti in merito ad una questione che ritiene tecnica e non politica, sottolineando come sul processo civile non ci si debba dividere.

[Pietro PITTALIS](#) (FI), con riguardo alle considerazioni del collega Colletti, fa presente che l'articolo 167 del codice di procedura civile già prevede che la chiamata del terzo da parte del convenuto avvenga in sede di comparsa di costituzione e che debba essere autorizzata dal giudice. Ritiene pertanto che le nuove previsioni introdotte dal disegno di legge siano perfettamente coerenti con il sistema vigente.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) chiede di intervenire.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, nel far presente al collega Colletti che è già intervenuto sul suo emendamento 1.18, lo invita ad essere breve.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A), nel sottolineare che è lodevole confrontarsi in sede di Commissione, tiene a precisare al collega Pittalis che, sulla base del contenuto della lettera e) del comma 5, non è possibile prevedere se il nuovo articolo 167 del codice di procedura civile consentirà o meno la chiamata del terzo da parte del convenuto. A suo parere sussiste addirittura il rischio che, nel caso in cui il Governo dovesse prevedere nei decreti legislativi la chiamata del terzo da parte del convenuto, ciò possa essere oggetto di censura per eccesso di delega.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.18.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.110, che è volto a sopprimere, dalla lettera f) del comma 5, l'espressione «a pena di decadenza» ovunque essa ricorra. Fa presente che la *ratio* dell'emendamento è quella di evitare che gli eventuali inadempimenti dell'attore e del convenuto prima della prima udienza diano luogo alla decadenza dei diritti delle parti. Rileva che la riforma proposta dal Governo

intenderebbe raggiungere l'obiettivo di accelerare e semplificare il processo civile, introducendo enormi restrizioni a danno della difesa, senza fare altrettanto nei confronti dei giudici. Ritiene quindi che l'intervento recato dall'emendamento 1.110 sia indispensabile per correggere tale sbilanciamento della riforma e per evitare che vengano pregiudicati i diritti della difesa. Auspica pertanto l'approvazione dell'emendamento, pur sapendo che la maggioranza si avvia ad approvare un testo «blindato». Rileva a tale proposito come teoricamente il lavoro dei due rami del Parlamento, e in particolare delle Commissioni competenti, sarebbe quello di migliorare le norme.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.110.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.19, che reca un intervento di natura prettamente tecnica, dal momento che, riproducendo una prassi già diffusa presso molte cancellerie, prevede che gli atti depositati dalle parti siano visibili a partire dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per il deposito. Ritiene infatti che tale misura sia opportuna al fine di evitare che la celerità nel deposito degli atti da parte di un avvocato tempestivo possa andare a detrimento della sua stessa parte. Si domanda pertanto quali siano le valutazioni alla base dei pareri espressi dalle relatrici e dal Governo e se la maggioranza sia contraria anche alla prassi invalsa nelle cancellerie.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.19.

[Gianluca VINCI](#) (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.111 che chiede al Governo di stabilire, nell'ambito del processo di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, un congruo termine a pena di decadenza per l'integrazione e la precisazione di tutte le istanze istruttorie delle parti, successivo alla prima udienza di comparizione. Fa presente che tale emendamento è volto a recepire i rilievi avanzati dalla Corte europea dei diritti umani che, nella recente sentenza del 28 ottobre scorso, ha censurato l'Italia per l'eccessivo formalismo dei criteri di redazione dei ricorsi in Cassazione. Pertanto sottolinea l'esigenza di accogliere l'emendamento in questione, che è volto a ricondurre le ipotesi di decadenza ad aspetti di merito, più vicini alle istanze dei cittadini, piuttosto che ad elementi di carattere formale.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.111.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.20 volto a sopprimere la lettera *i*) del comma 5 dell'articolo 1, il cui contenuto a suo parere è riconducibile a persone che non sono mai andate in causa o che non ne hanno mai patrocinata una. Sottolinea in particolare l'insensatezza della disposizione contenuta al numero 1) della richiamata lettera *i*), in base alla quale, nel corso dell'udienza di comparizione, le parti devono comparire personalmente, ai fini del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 185 del codice di procedura civile. Rileva, infatti, che tale disposizione, nella sua pratica attuazione, comporterebbe come conseguenza che il rappresentante di un ente di notevoli dimensioni, quale ad esempio l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sarebbe costretto a trascorrere le sue giornate passando da un tribunale ad un altro, per comparire personalmente in tutte le cause in cui l'ente è coinvolto. Nel rilevare, inoltre, che la disposizione non prevede neppure un principio di delega, atto a consentire all'interessato di farsi rappresentare da un avvocato o da un'altra parte, sottolinea che il numero 2) della lettera *i*) stabilisce un inverosimile termine di novanta giorni per la fissazione dell'udienza per l'assunzione delle prove. A

tale proposito fa infatti presente che nella vita reale dei tribunali il rispetto del termine previsto non è in alcun modo praticabile, a meno che il giudice non voglia delegare la gestione del procedimento ai precari dell'ufficio del processo.

[Franco VAZIO](#) (PD) fa presente che il codice di procedura civile già prevede che nel corso della prima udienza le parti compaiano personalmente, sottolineando che l'obiettivo di tale è quello di evitare che gli avvocati si sostituiscano alla parte interessata nella trattativa. Nel rilevare inoltre che le società o gli enti di grandi dimensioni, cui si è riferito il collega Colletti, prevedono nei loro statuti le regole di rappresentanza, con riguardo all'eventuale delega rammenta che già da anni si fa ricorso alla procura speciale.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) chiede di intervenire.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, fa presente al deputato Colletti che è già intervenuto sull'emendamento a sua prima firma 1.20.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.20.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A), con riguardo alle considerazioni precedentemente svolte dal collega Vazio, rileva che allo stato non siamo in grado di conoscere il contenuto del futuro articolo 185 del codice di procedura civile, al quale il Governo si accinge a mettere mano. Fa inoltre presente che il vigente articolo 185, prevedendo la richiesta congiunta delle parti, che agiscono quindi *motu proprio*, riguarda un aspetto differente rispetto a quello evocato dall'onorevole Vazio. Ritiene quindi che sarebbe stato opportuno prevedere una clausola in base alla quale le parti possono richiedere di non presenziare all'udienza, analogamente a quanto previsto dall'emendamento a sua firma 1.27.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.27.

[Gianluca VINCI](#) (FDI) fa presente che l'emendamento Lucaselli 1.88 è volto a sopprimere il numero 1) della lettera *i*) del comma 5, sottolineando l'inopportunità della previsione in esso contenuta, che richiede alle parti di comparire personalmente in udienza. Rileva, tra l'altro, il rischio che da un'eventuale mancata comparizione il giudice possa desumere elementi negativi nei confronti della parte ai fini della decisione. Ritiene inoltre insensato che una riforma del processo civile, infarcita di ricorsi alle soluzioni extragiudiziali dei procedimenti, debba poi insistere sulla presenza personale di tutte le parti alla prima udienza, con uno stile da anni novanta.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.88.

[Gianluca VINCI](#) (FDI) fa presente che l'emendamento Maschio 1.112, sopprimendo il secondo periodo del numero 1) della lettera *i*) del comma 5, è volto almeno ad evitare che le parti debbano subire conseguenze negative dalla loro eventuale mancata comparizione personale alla prima udienza. Ritiene infatti che tale disposizione sia completamente avulsa dalla realtà, soprattutto in considerazione della grande diffusione delle udienze da remoto nel corso del 2021, e che tradisca la volontà di riportare il codice di procedura civile indietro di 30 anni. Nell'evidenziare il rischio che tale disposizione non venga applicata nella prassi quotidiana o che invece debba essere modificata, fa presente che la partecipazione personale rallenta, e certamente non velocizza, i tempi del processo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Maschio 1.112 e Colletti 1.22.

[Gianluca VINCI](#) (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.113 che è volto a fissare in trenta giorni il termine per la decisione del giudice sulle istanze istruttorie, riducendo nel contempo da novanta a sessanta giorni l'intervallo per la fissazione dell'udienza per l'assunzione delle prove. Ritiene infatti che in tal modo si possa favorire la concentrazione e l'efficacia del procedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.113.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.21. Sottolinea che il provvedimento prevede che il giudice provveda sulle richieste istruttorie all'esito dell'udienza, disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni. Fa presente che la proposta emendativa in discussione è volta a prevedere che il giudice preveda anche la fissazione entro novanta giorni dell'udienza per l'ammissione e il relativo giuramento del consulente tecnico d'ufficio. Rileva quindi che secondo la giurisprudenza maggioritaria il consulente tecnico d'ufficio non è un mezzo di prova. Sottolinea quindi come a suo avviso il silenzio della previsione legislativa, che non prevede l'udienza per l'ammissione e il relativo giuramento del consulente tecnico d'ufficio, potrebbe significare che secondo il Governo il consulente tecnico d'ufficio è diventato un mezzo di prova. Diversamente si deve ritenere che l'Esecutivo si sia dimenticato di disporre in merito alla consulenza tecnica d'ufficio. Reputando necessaria la previsione di una norma sulla materia, chiede alla rappresentante del Governo di precisare le intenzioni dell'Esecutivo anche al fine di consentire alle relatrici di precisare la questione nella relazione che dovranno predisporre per l'Assemblea.

[Lucia ANNIBALI](#) (IV) fa presente che assieme alla collega Cristina rifletterà sull'esortazione del collega Colletti.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.21.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.16 volto a prevedere che il Governo nella predisposizione dei decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica preveda, tra gli altri principi e criteri direttivi, anche che il giudice, ai sensi dell'articolo 81-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, concluda l'udienza in un solo giorno.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.16.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.23 che inserisce nel processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica una previsione del processo del lavoro, in base alla quale il giudice può disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio. Ritiene che tale previsione sia utile per l'ammissione di prove o documenti tardivi che emergono soltanto dopo il deposito della terza o della seconda memoria o, addirittura, in fase di appello. A suo avviso con la modifica proposta si permetterebbe maggiormente al giudice di decidere in base al merito e non in base alla procedura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.23 e 1.24.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.12 volto a sostituire il numero 1) della lettera l) del comma 5 dell'articolo unico del disegno di legge delega in esame, a norma del quale il giudice, ove abbia disposto la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, può riservarsi il deposito della sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni dall'udienza di discussione. Fa presente che la sua proposta emendativa prevede invece la soppressione dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, a norma della quale il giudice al termine della discussione orale dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. A suo avviso, se si applica il citato articolo 281-*sexies*, si pone in essere una *fictio iuris* in quanto il giudice, subito dopo aver ascoltato la discussione orale, deve emettere il dispositivo. Evidenziando come sia noto a tutti che il giudice arriva in udienza con il dispositivo già predisposto, ritiene necessario prendere atto dell'inutilità dell'udienza relativa alla discussione orale, a suo avviso non più attuale. Per tale ragione ritiene che sarebbe più corretto che la disposizione in esame facesse riferimento all'articolo 281-*quinquies*, secondo comma, del codice di procedura civile. Si domanda, quindi, quale sia l'intenzione effettiva dell'Esecutivo che, con il provvedimento in esame, non persegue il fine di semplificare il quadro normativo e che, invece di ridurre il contenzioso sulla procedura, ne aumenta la mole.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Colletti 1.12 e 1.25.

[Pierantonio ZANETTIN](#) (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede quando la presidenza sospenderà la seduta in corso per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, avverte che alle ore 15.45 si svolgerà una riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi nel corso della quale verranno anche definite le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento in discussione.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.26 volto a prevedere, qualora vi siano nella sentenza di primo grado errori non materiali dei giudici, la possibilità di una impugnazione semplificata. A suo avviso consentire una impugnazione semplificata su questioni non rilevanti, quali ad esempio il calcolo degli interessi, consentirebbe la produzione di un minor quantitativo di contenzioso in quanto la risoluzione di tali impugnazioni verrebbe affidata allo stesso giudice che già conosce la questione e non alla Corte di appello. Sottolineando come in tale maniera si ridurrebbero anche notevolmente i tempi di attesa della decisione, ritiene che l'introduzione della disposizione prevista dalla proposta emendativa in esame sarebbe utile a tutti i cittadini che, come ricorda, sono tenuti a pagare il contributo unificato.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.26.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.13 con il quale si sopprime il numero 3 della lettera n) del comma 5 dell'articolo unico del provvedimento in esame. Rammenta che tale disposizione si riferisce al procedimento ex articolo 702-*bis* del codice di procedura civile ed estende il campo d'applicazione del rito anche ai

procedimenti di competenza del tribunale in composizione collegiale quando i fatti in causa siano tutti non controversi e quando l'istruzione della causa sia basata su prova documentale o di pronta soluzione o comunque non presenti profili di complessità. Si domanda chi – tra attore, ricorrente e giudice – debba decidere quando si deve ritenere che i fatti in causa siano tutti controversi o che l'istruzione sia di pronta soluzione od ancora a chi debba essere rimessa la decisione sulla complessità dei profili. Ritenendo che quella adottata dall'Esecutivo sia una tecnica legislativa bizantina, chiede alla rappresentante del Governo le ragioni di un intervento che complica ciò che è semplice.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.13.

[Gianluca VINCI](#) (FDI) illustra l'emendamento Lucaselli 1.87, del quale è cofirmatario, volto a circoscrivere l'ambito di applicazione dell'istanza di parte al termine della prima udienza di comparizione e trattazione della causa. Evidenzia che la proposta emendativa è volta ad evitare la presentazione di reiterate richieste che portano il giudice a riesaminare lo stato della causa creando un perenne conflitto e rinviando la decisione. Ritiene quindi che la proposta emendativa in discussione sia utile a stabilizzare la possibilità di valutare elementi senza la presentazione di ulteriori istanze che appesantirebbero il procedimento.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) chiede se la Commissione sia in numero legale.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, rassicura l'onorevole Colletti circa la sussistenza del numero legale.

La Commissione respinge l'emendamento Lucaselli 1.87.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.14 volto a sopprimere la lettera *p*) del comma 5 che introduce l'ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, prevedendo inoltre, in caso di accoglimento del reclamo, una fase successiva non prevista dal nostro attuale ordinamento. Precisa, a tale proposito, che il nostro codice prevede l'ordinanza di rigetto in fase di ricorso in appello e in cassazione, introdotta dall'allora ministro Severino con l'articolo 348-*bis* che disciplina l'ipotesi speciale di inammissibilità per manifesta infondatezza. Rammenta, inoltre, che tanto la dottrina quanto la giurisprudenza si sono espresse in molte occasioni in favore della soppressione della richiamata disposizione, evidenziando il rischio che si faccia un eccessivo ricorso a tale filtro. Rileva dunque che la disposizione introdotta dal disegno di legge, con l'ipotesi di rigetto della domanda per manifesta infondatezza a mezzo di ordinanza provvisoria, può comportare la conseguenza di innestare all'interno del procedimento un ulteriore contenzioso. Evidenzia inoltre che, come previsto dal numero 3) della lettera *p*), in caso di accoglimento del reclamo, il procedimento prosegue davanti ad un magistrato diverso appartenente al medesimo ufficio, comportando inevitabilmente molte difficoltà soprattutto nei tribunali di minori dimensioni.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.14.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.28, volto ad evitare l'allargamento a dismisura della competenza del giudice di pace, limitandola ai giudizi aventi valore complessivo non superiore a 10.000 euro. Nel rilevare la necessità che in materia di competenze e trattamento dei giudici di pace si svolga un ragionamento complessivo, evidenzia inoltre il rischio che, sull'impugnazione di una

decisione assunta dal giudice di pace, il tribunale intervenga ricorrendo eventualmente ad un altro soggetto non togato dell'ufficio del processo, analogamente a quanto avviene in corte d'appello con i giudici ausiliari. Nel sottolineare che è consentito il ricorso agli ausiliari anche in sede di ricorso in cassazione, ritiene che si possa verificare il caso di un intero processo deciso nei tre gradi di giudizio da un giudice non togato. Richiama inoltre le pronunce della Corte costituzionale con cui sono state dichiarate illegittime le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'appello, consentendo tuttavia nel contempo che si continui ad avvalersene fino al 2025. Sottolinea pertanto che il suo emendamento è volto a ricondurre la competenza del giudice di pace alle funzioni attribuitegli dalla legge istitutiva, sottolineando come le novità introdotte in questo ambito nel corso del tempo abbiano portato più danni che benefici.

[Valentina D'ORSO](#) (M5S), nel far presente che la lettera *b*) del comma 7 dell'articolo 1 contiene una «delega in bianco» al Governo, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno volto a meglio circoscrivere l'esercizio della delega.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.28.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI) illustra l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.100 che, con un intervento pragmatico e non ideologico, intende aggiungere un'ulteriore lettera al comma 7, al fine di limitare la competenza del giudice di pace con riguardo sia alle materie sia al valore della causa. Auspica pertanto l'approvazione dell'emendamento Delmastro delle Vedove 1.100.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Delmastro delle Vedove 1.100 e Colletti 1.29.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) fa presente che con il disegno di legge all'esame della Commissione il Governo delega se stesso ad intervenire su alcune questioni in assenza di criteri direttivi, richiamando a tale proposito le diverse sentenze della Corte costituzionale che hanno rilevato l'illegittimità di previsioni di analogo tenore. Fa presente che il suo emendamento 1.30, sopprimendo la lettera *b*) del comma 8, raggiunge lo stesso fine che la collega D'Orso si prefiggerebbe con la presentazione di un eventuale ordine del giorno. Nel rammentare a tale proposito il rischio che ordini del giorno della maggioranza possano non essere accolti o comunque non essere tenuti in alcuna considerazione, evidenzia che il suo emendamento intende sottrarre al Governo la «doppia delega» che lo stesso si è attribuito, prevedendo modifiche alle disposizioni contenute in un precedente decreto legislativo, senza che il disegno di legge fornisca adeguate indicazioni al riguardo. Pertanto, nel sottolineare il coraggio dimostrato dalla collega D'Orso che è intervenuta nel silenzio del Movimento 5 Stelle e della rappresentante del Governo, fa presente che la soppressione di tale previsione consente di evitare l'eccesso di delega e la conseguente declaratoria di incostituzionalità della norma delegata.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.30.

[Gianluca VINCI](#) (FDI) fa presente che l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.102 si prefigge di fissare un termine perentorio, al fine di consentire che la costituzione delle parti avvenga prima della data di udienza, mettendo in tal modo il giudice in condizione di conoscere preventivamente le richieste delle parti ed eventualmente di definire il

processo già in fase di prima udienza. Fa presente che il testo attuale non prevede una simile accelerazione dei tempi con riguardo al giudizio di appello.

La Commissione respinge l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.102.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.31, volto a sopprimere la lettera c) del comma 8, la quale prevede che negli atti introduttivi dell'appello, disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni previste a pena di inammissibilità siano espone in modo chiaro, sintetico e specifico. Nel domandarsi cosa significhi concretamente il richiamo alla chiarezza e alla sinteticità dell'esposizione, ravvisa il rischio di un intervento della Corte europea dei diritti umani che potrebbe tornare a sanzionare l'Italia per l'eccesso di formalismo delle sue disposizioni. Nel rilevare inoltre che spesso i criteri della sinteticità e della specificità possono essere tra loro in contrasto, in nome del principio di chiarezza chiede al Governo di essere più specifico nelle sue previsioni.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.31.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) con riguardo alle ipotesi di inammissibilità nel giudizio di appello, che il testo originariamente proposto dall'allora ministro Bonafede aveva soppresso in linea con gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza, fa presente che il nuovo Governo con la lettera e) del comma 8 ha rinnegato una delle poche cose buone fatte dai suoi predecessori. Rileva inoltre che, secondo quanto previsto dalla citata lettera e), la decisione di manifesta infondatezza è assunta con sentenza succintamente motivata, sottolineando come in questo caso non sia previsto alcun richiamo al principio di chiarezza. Evidenzia pertanto che, mentre negli atti introduttivi dell'appello si richiede che le indicazioni contenute siano espone in modo chiaro, sintetico e specifico, tali criteri non sono invece richiesti per la sentenza che dichiara la manifesta infondatezza dell'impugnazione. Chiede pertanto al Governo di motivare le ragioni della sua scelta, pur consapevole che non otterrà una risposta.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, fa presente che è nella facoltà del Governo decidere se intervenire o meno nel dibattito.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) precisa a sua volta di avere la facoltà di chiedere comunque l'intervento del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.32.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) rileva in primo luogo che il Governo non è pago di aver aumentato il contributo unificato e di aver disposto con l'articolo 192 del disegno di legge di bilancio l'obbligo del suo versamento prima del deposito degli atti, rammentando a tale proposito le sentenze della Corte costituzionale che hanno dichiarato illegittimo il previo pagamento. Fa presente infatti che, con il numero 3) della lettera f) del comma 8, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o infondata, il giudice può condannare la parte al pagamento di una somma fino a 10.000 euro. Nel rilevare l'enormità di tale cifra, che non viene neanche rapportata al valore della causa di primo grado, ritiene che la previsione non costituisce un invito a presentare istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza, dal momento che le sanzioni processuali in caso di reato sono decisamente inferiori. Sottolinea pertanto che il Governo con tale previsione dimostra di essere del tutto alieno dalla realtà dei tribunali e dall'esigenza dei cittadini meno abbienti che chiedono giustizia.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI), nel richiamare i contenuti dell'emendamento a sua prima firma 1.114, fa presente che anche Fratelli d'Italia intende sopprimere la disposizione recata dal numero 3) della lettera f), in base alla quale, qualora l'istanza sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice con ordinanza non impugnabile può condannare la parte che l'ha proposta al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 150 e non superiore ad euro 10.000. Nel condividere in buona parte le considerazioni svolte dal collega Colletti, fa presente che il Governo introduce una sanzione di notevole entità, non per aver dato luogo ad una eventuale lite temeraria ma per aver inteso esercitare un legittimo diritto. Ritiene quindi che la disposizione del numero 3) della lettera f) sia andata ben oltre i limiti del buonsenso, aggiungendosi ai gravi errori di impostazione della riforma del processo civile, che parte dal presupposto sbagliato per cui la panacea di tutti i mali sono le modifiche al rito mentre sarebbe necessario dotare la macchina della giustizia di mezzi e risorse umane adeguati. Rileva a tale proposito che gli interventi strutturali relativi al personale si sono rivelati molto deludenti dal momento che la gran parte delle risorse del PNRR sono destinate al funzionamento dell'ufficio del processo invece che al potenziamento dell'organico dei giudici e degli ausiliari. Pertanto, nel sottolineare gli errori di fondo della riforma proposta dal Governo, fa presente che la soluzione adottata è quella di massacrare economicamente la parte opponente per una istanza del tutto legittima, considerato che si tratta di cittadini che non sono riusciti ad ottenere giustizia attraverso il ricorso agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Fa presente da ultimo che la disposizione introdotta dal Governo, oltre ad essere inutile ai fini del miglioramento dell'efficienza del processo civile, è anche irrispettosa delle esigenze dei cittadini che alla denegata giustizia si vedono aggiungere anche la sanzione economica.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Colletti 1.35 e Maschio 1.114.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, in considerazione dell'orario, per consentire il previsto svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 20 della giornata odierna.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 novembre 2021. — Presidenza del presidente [Mario PERANTONI](#). – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 20.20.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta pomeridiana della giornata odierna.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento riprende dall'emendamento Colletti 1.36.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A), illustrando l'emendamento 1.36 a sua firma, premette che esso trae origine dall'esperienza quotidiana di chi esercita l'attività forense e sperimenta direttamente le criticità connesse al tema della sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, fa presente che l'emendamento in esame si limita a ridurre da 10.000 a 1.000 euro l'importo dell'ammenda in caso di istanza dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A), nel confermare quanto affermato dal presidente, precisa che la riduzione dell'ammenda da lui proposta costituisce per l'appunto un intervento volto a mitigare gli effetti derivanti da sentenze la cui efficacia esecutiva non può essere sospesa. A testimonianza dell'utilità dell'emendamento in esame, porta ad esempio una specifica vicenda giudiziaria inerente una causa per responsabilità medica, conclusa in primo grado con la condanna al pagamento di una somma significativa. Tale condanna, seguita dal rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza – istanza motivata da grave pregiudizio, dato l'elevato importo della somma dovuta –, venne in seguito annullata, dopo 5 anni, con una sentenza favorevole che ribaltò completamente la sentenza di primo grado. Qualora in tale contesto fosse stata vigente la disposizione prevista dal provvedimento in esame, che prevede un'ammenda di 10.000 euro in caso di rigetto dell'istanza di sospensione per inammissibilità o manifesta infondatezza, oltre all'esecuzione dell'iniqua sentenza emessa in primo grado si sarebbe determinato un aggravio ulteriore, corrispondente all'ingente importo dell'ammenda. Osserva che ammende di importo così elevato – prossimo in molti casi all'intero reddito annuale di un individuo – hanno l'unica finalizzazione di indurre i cittadini a subire in silenzio una denegata giustizia. Il suo emendamento propone pertanto di ridurre a 1.000 euro l'importo dell'ammenda.

[Ciro MASCHIO](#) (FDI), chiede per scrupolo, ove i deputati Vinci, Colletti e Varchi convengano con la sua richiesta, di verificare la sussistenza del numero legale.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, rende noto che sono presenti 12 deputati.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) chiede quale sia il numero minimo di presenti necessario al rispetto del vincolo del numero legale.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, informa che il numero minimo di presenti richiesto corrisponde esattamente a 12 deputati.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.36.

[Maria Carolina VARCHI](#) (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia come la seduta in corso presenti un numero di deputati appena pari al numero legale richiesto e che per ottenere tale presenza è stato necessario richiamare in aula i deputati che stazionavano sulla porta. Sottolinea, pertanto, che la maggioranza non riesce a garantire una presenza adeguata, se non ricorrendo a richiami alla presenza, nemmeno su un provvedimento come quello in esame che caratterizza un aspetto fondamentale dell'azione della Ministra Cartabia.

Ricorda inoltre che nessuno dei provvedimenti dell'opposizione è stato recentemente calendarizzato nonostante le reiterate richieste, tra cui, in particolare, quella di rimettere all'ordine del giorno la proposta di legge Meloni C. 306 in materia di maternità surrogata. Chiede se ci siano precedenti analoghi in materia di marginalizzazione del peso dell'opposizione nei lavori della Commissione. Nel ricordare che la Presidenza, dinanzi alle reiterate richieste di calendarizzare nuovamente la proposta di legge C. 306, ha fatto presente la necessità di procedere alle opportune verifiche, chiede in particolare cosa ci sia da verificare prima di consentire l'esame della richiamata proposta di legge dell'onorevole Meloni, anche considerate le molte settimane che la presidenza ha avuto a disposizione. Ribadisce pertanto la sua richiesta di calendarizzare la prossima settimana la citata proposta di legge, al fine di rispettare i diritti dell'opposizione.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, ricorda che ha già dato rassicurazione nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che le audizioni sulla proposta di legge C. 306 Meloni sulla maternità surrogata riprenderanno la prossima settimana. Osserva inoltre che non c'è alcuna marginalizzazione dell'opposizione in quanto anche le proposte di legge della maggioranza faticano a trovare uno spazio nei lavori della Commissione che sono pressoché integralmente assorbiti dai provvedimenti del Governo. Ricorda inoltre che la citata proposta di legge Meloni è già stata incardinata e riprenderà presto il suo corso, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea che condizionano inevitabilmente quelli della Commissione. Ribadisce infine la sua disponibilità a convocare la Commissione anche nei giorni in cui non ci sono lavori d'Assemblea.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A), intervenendo ad illustrare l'emendamento 1.34 a propria firma, evidenzia che esso è teso a rendere più celeri i lavori delle Corti d'appello e il pronunciamento delle relative sentenze, ricordando in proposito che le maggiori criticità nei tempi dell'apparato giudiziario non sono rappresentati dai giudizi di primo grado. A tal fine il suo emendamento sceglie una soluzione diversa da quella, a suo avviso incostituzionale, di affidare a giudici non togati il pronunciamento di sentenze, proponendo invece che, per le cause di valore inferiore a 100 mila euro, si possa prevedere una composizione monocratica del collegio in Corte d'appello. Il passaggio da tre a un componente del collegio giudicante consentirebbe di triplicare la produttività delle Corti d'appello, rendendo più frequenti e ravvicinate le udienze e più celere la pubblicazione delle sentenze. Tale soluzione potrebbe consentire di smaltire

rapidamente l'arretrato che attualmente determina un tempo medio di pronunciamento in appello delle sentenze di sette anni.

Ricorda che una proposta analoga all'emendamento in esame è stata presentata al Senato da parte del senatore Richetti, del gruppo Azione, che ha evidentemente ritenuto anch'egli che affidare il pronunciamento di sentenze a un giudice non togato non costituirebbe una soluzione ottimale. Occorre infatti aumentare effettivamente il numero di sentenze emesse e non moltiplicare, da un mero punto di vista statistico, la contabilizzazione delle sentenze in capo a ciascun componente del collegio giudicante.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.34.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A), intervenendo ad illustrare l'emendamento 1.33 a propria firma, evidenzia che esso è simile al precedente variando unicamente la soglia del valore delle cause al di sotto del quale si prevede l'affidamento dell'appello ad un giudice monocratico, che l'emendamento in esame pone a 50 mila euro. Chiede se sia possibile avere da parte del Governo un pronunciamento sulla materia in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.33.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.37, volto a sopprimere il richiamo al principio della sinteticità nell'esposizione dei motivi del ricorso nel giudizio di cassazione. Evidenzia che il provvedimento in esame rinvia, per i giudizi di impugnazione, ai principi di chiarezza, di sinteticità e di specificità mentre per quelli in cassazione – disponendo che il ricorso debba contenere la chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione – fa riferimento soltanto al principio di chiarezze a quello di sinteticità. Non comprende le ragioni di tale disposizione e, evidenziando la differenza tra il principio di essenzialità e quello di sinteticità, paventa il rischio che, a seguito dell'approvazione del provvedimento, possano ingenerarsi dubbi di natura giurisprudenziale. In proposito, rammenta che il principio di autonomia degli atti, invalso nella giurisprudenza di Cassazione, in base al quale l'avvocato che redige il ricorso in cassazione deve predisporre un ricorso autonomo in tutte le sue parti, senza alcun riferimento alla documentazione prodotta, confligge con l'ulteriore principio in base al quale l'avvocato deve essere sintetico nella redazione del ricorso. Sottolinea come entrambi tali principi incidano sull'ammissibilità del ricorso e rammenta che sono stati recentemente censurati dalla Corte europea di diritti dell'uomo. Evidenzia il rischio che anche i principi di sinteticità e di essenzialità possano creare problemi interpretativi sui quali la Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncerà.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.37.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.38, volto ad introdurre dopo la lettera *b*) del comma 11 dell'articolo unico del provvedimento in esame un ulteriore principio direttivo volto a prevedere che i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile in materia di controversie di lavoro e previdenza debbano modificare il settimo comma dell'articolo 431 del codice di procedura civile, riducendo l'importo ivi previsto da 10 mila a mille euro.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.38.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.42, che sostituisce il comma 12 dell'articolo unico del disegno di legge delega in esame, relativo

al processo di esecuzione, per introdurre una importante questione relativa sia alla giurisprudenza della sezione tributaria di Cassazione che a quella delle sezioni non tributarie nel riparto tra giurisdizione tributaria e ordinaria. Fa presente che con la proposta emendativa in discussione si mira a prevedere che ogni opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avente natura tributaria debba essere fatta a mezzo di ricorso davanti al giudice del tribunale competente per materia o valore e per territorio. Sottolinea di aver presentato anche una proposta di legge sulla materia e che nella precedente legislatura l'attuale vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Davide Ermini, aveva predisposto una proposta di legge delega per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari. Chiede quindi l'accoglimento dell'emendamento in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.42.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.43, volto a consentire che le parti, rappresentate dai loro avvocati, possano arrivare a transazioni per questioni relative al diritto del lavoro e che tali accordi costituiscano titolo esecutivo ad eccezione di alcuni di essi – quali gli atti soggetti a pubblicità immobiliare e commerciale, salvo il caso in cui gli stessi siano ricevuti da un notaio o altro pubblico ufficiale – che necessitano di una tutela maggiore.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.43.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) sottoscrive tutte le proposte emendative del collega Raduzzi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi, 1.71, 1.72 e 1.73.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.39, che introduce un nuovo comma all'articolo unico del disegno di legge delega in esame, relativa ai procedimenti di ingiunzione. Fa presente che con l'approvazione della proposta emendativa in discussione si permetterebbe anche agli avvocati di emettere decreti ingiuntivi in proprio in base a dei criteri specifici, primo tra tutti quello relativo al valore. Ritiene che la disposizione proposta dal suo emendamento permetterebbe una presa di coscienza da parte della classe forense e una maggiore celerità nella predisposizione dei decreti ingiuntivi. Sottolinea che l'emendamento prevede altresì che, qualora a seguito dell'opposizione il giudice verifichi che il decreto difetti *ab origine* dei requisiti per l'emissione, la parte dovrà pagare una somma pari al quadruplo del contributo unificato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.39 e 1.40.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A), nel premettere che la disposizione contenuta alla lettera *a*) del comma 16 prevede la revisione del percorso di iscrizione dei consulenti tecnici presso i tribunali, omettendo di chiarire le modalità dell'intervento, illustra l'emendamento a sua firma 1.44 che, intervenendo sulla lettera *b*) del medesimo comma, è volto a sopprimere la richiesta al Governo di favorire la formazione di associazioni nazionali di riferimento delle varie figure professionali. Nel sottolineare che tali associazioni sono già esistenti per la maggior parte delle specializzazioni in materia di consulenza tecnica al tribunale, senza tuttavia che nella maggior parte dei casi una

norma di riferimento ne sancisca la rappresentatività a livello nazionale, ritiene che la disposizione tradisca una visione antiquata, oltre ad essere in palese contrasto con la libertà di associazione. Nel chiedersi in che modo il Governo possa mai farsi promotore di tali iniziative, invita la relatrice a fornire chiarimenti.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.44.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) fa presente che l'emendamento a sua firma 1.45 è volto a sopprimere la lettera e) del comma 16, che delega il Governo a prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti. Rileva infatti come la formazione continua, che riguarda tutti i liberi professionisti e non esclusivamente i consulenti tecnici, rappresenti un fiorente *business* per gli addetti del settore. Anche alla luce della sua esperienza personale, fa presente che tale formazione nella maggior parte dei casi rimane «sulla carta», rivelandosi inutile e consistendo al più nell'acquisto di una nuova rivista che nessuno leggerà mai o in corso *online* che si fingerà di seguire mentre ci si dedica ad altro. Nel sottolineare che una vera formazione continua dovrebbe essere un dovere per ogni serio libero professionista, ritiene che imporla per legge equivalga a perdere tempo e denaro.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.45.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, essendo imminente la ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla giornata di domani, preannunciando l'imminente aggiornamento in tal senso della convocazione della Commissione.

La seduta termina alle 21.

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 18 novembre 2021

XVIII LEGISLATURA

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Giustizia (II)

SEDE REFERENTE

Giovedì 18 novembre 2021. — Presidenza del presidente [Mario PERANTONI](#). – Interviene la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.

C. 3289 Governo, approvato dal Senato, C. 1424 Colletti, C. 1427 Cataldi, C. 1475 Colletti, C. 1961 Meloni e C. 2466 Colletti.
(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, avverte che la Commissione riprende l'esame delle proposte emendative dall'emendamento Colletti 1.46.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) prima di illustrare l'emendamento a sua firma 1.46 chiede se la presidenza non ritenga opportuno attendere l'arrivo di altri colleghi, ritenendo che la Commissione non sia in numero legale.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, fa presente che la Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto quattro deputati.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.46 volto a prevedere che in caso di mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia tale da non consentire alla parte di caricarvi gli atti processuali e i documenti, vi sia automatica rimessione in termini delle parti. Sottolinea l'importanza di tale previsione nel momento in cui si tende a incrementare il processo civile telematico. In particolare, fa presente che in diverse occasioni, soprattutto nei fine settimana, si sono verificati disservizi del *server* del Ministero della giustizia per quanto attiene al processo civile e ritiene che sia necessario intervenire per evitare che tali disservizi non rechino detrimento alle parti. Osserva che la necessità di risolvere la problematica relativa a tali disservizi si rende ancora più necessaria dal momento che il Governo ha previsto nel disegno di legge di bilancio l'obbligatorietà in ogni caso del pagamento preventivo del contributo unificato. Ritiene quindi assolutamente necessario prevedere l'automatica remissione in termini in presenza di una disfunzione del sistema informatico del Ministero della giustizia. Nel rammentare di aver anche presentato un atto di sindacato

ispettivo all'allora Ministro Bonafede in occasione di un grave e lungo episodio di disfunzione del sistema informatico del Ministero, che si è protratto per oltre due settimane, ritiene che, qualora la Commissione approvasse l'emendamento in discussione, renderebbe meno deleteria la riforma del processo civile.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.46.

[Gianluca VINCI](#) (FDI) illustra l'emendamento Varchi 1.115, volto a garantire, come attualmente previsto, la presenza nei procedimenti di amministrazione di sostegno, del soggetto beneficiario della misura. Sottolinea infatti la necessità che il beneficiario della misura sia sempre conosciuto dal giudice che deve comprendere quali siano le capacità cognitive di tale soggetto. In particolare precisa che la proposta emendativa è volta a sopprimere dalla lettera p) del comma 17 dell'articolo unico del disegno di legge delega la locuzione «di regola», al fine di evitare che in futuro un giudice effettui una nomina di un amministratore di sostegno senza aver mai incontrato il beneficiario della misura. Ricorda, inoltre, che l'istituto dell'amministrazione di sostegno negli ultimi tempi sta sostituendo sempre più spesso altri istituti come quello dell'interdizione e dell'inabilitazione.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) preannuncia il proprio voto contrario alla proposta emendativa Varchi 1.115, ritenendo che sia opportuno mantenere la locuzione «di regola» che l'emendamento intende sopprimere in quanto in alcune ipotesi, come ad esempio nel caso di ricovero, i soggetti che hanno bisogno di un amministratore di sostegno potrebbero non essere in grado di presentarsi all'udienza. Sottolinea come invece nel caso di problemi di natura psichiatrica questi non costituirebbero impedimento a recarsi in altro luogo.

La Commissione respinge l'emendamento Varchi 1.115.

[Franco VAZIO](#) (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea il diritto di ciascun parlamentare a intervenire sui singoli emendamenti, tuttavia rammenta che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 22 novembre prossimo e che la Commissione dovrà concludere i propri lavori nella giornata odierna. Nel rilevare che il tempo a disposizione della Commissione è ristretto, essendo previsti lavori in Assemblea anche nel pomeriggio della giornata odierna, ritiene che, qualora i colleghi non siano disponibili ad un autocontingentamento dei propri interventi al fine di consentire alla Commissione di concludere i propri lavori prima della ripresa delle votazioni in Assemblea, la presidenza dovrebbe prevedere un'organizzazione dei tempi.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, ritiene che i colleghi che stanno intervenendo, che sono principalmente esponenti di forze di opposizione, possano illustrare con tranquillità le loro proposte emendative nel tempo a disposizione prima della ripresa delle votazioni in Assemblea. Non reputa in questa fase opportuno discutere di organizzazione dei tempi considerato che la Commissione potrà comunque lavorare fino alle ore 15.30 e quindi per un tempo sufficiente a concludere l'esame del provvedimento.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A), nel replicare all'intervento sull'ordine dei lavori del collega Vazio, fa presente che in Assemblea non sarà consentito alle forze di opposizione di rappresentare le proprie istanze in quanto sul provvedimento verrà posta la questione di fiducia.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, ritiene che la Commissione possa procedere con i propri lavori, nella consapevolezza da parte di tutti i colleghi di dover concludere l'esame del provvedimento prima della ripresa delle votazioni in Assemblea.

[Gianluca VINCI](#) (FDI) illustra l'emendamento Maschio 1.116 che prevede l'udienza presso il domicilio del soggetto destinatario della misura di amministrazione di sostegno nei casi di impossibilità dello stesso a comparire. Nel richiamarsi a quanto già dichiarato in merito all'emendamento Varchi 1.115, ribadisce la necessità che il giudice interagisca con il destinatario della misura.

La Commissione respinge l'emendamento Maschio 1.116.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.47 volto a introdurre un nuovo comma all'articolo unico del provvedimento in esame per modificare il testo unico in materia di spese di giustizia. In particolare sottolinea come l'articolo 13 del citato testo unico preveda che, qualora il difensore ometta di indicare il proprio numero di fax nell'atto introduttivo del giudizio, il contributo unificato è aumentato della metà. Fa presente che la sua proposta emendativa mira ad eliminare tale previsione, sottolineando come il fax sia ormai uno strumento superato. Sottolinea che nel processo civile telematico si fa ricorso per tutte le comunicazioni alla posta elettronica certificata che è facilmente reperibile dalle cancellerie in quanto gli indirizzi di posta elettronica certificata sono inseriti nei pubblici registri. Segnala inoltre che la proposta emendativa in esame è volta a introdurre, tra i principi di delega in materia di spese di giustizia, la previsione dell'abrogazione del comma 1-*bis* del citato articolo 13 del testo unico per le spese di giustizia nella parte in cui prevede l'aumento della metà del contributo unificato per i giudizi di impugnazione nonché la previsione che, con la decisione che definisce il giudizio, il giudice indichi quale parte deve pagare la registrazione della sentenza secondo il principio della soccombenza e non tenendo conto del principio di solidarietà.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.47.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.48, identico all'emendamento Varchi 1.80, volto a prevedere che tra i compiti di supporto ai magistrati attribuiti all'ufficio del processo non vi sia ricompresa la predisposizione di bozze di provvedimenti. Nel sottolineare che l'ufficio del processo sarà composto da personale a tempo determinato e quindi da precari, ritiene pericoloso attribuire a tali soggetti il compito di predisporre le bozze dei provvedimenti in quanto potrebbe verificarsi che il giudice si limiti ad un mero controllo formale delle stesse delegando totalmente la fase di studio e di valutazione del fascicolo.

[Gianluca VINCI](#) (FDI), intervenendo sull'emendamento Varchi 1.80, identico alla proposta emendativa Colletti 1.47, ritiene che il disegno di legge delega, nell'attribuire all'ufficio del processo anche il compito di predisporre le bozze dei provvedimenti, introduce un elemento particolarmente pericoloso. Sottolinea che gli addetti all'ufficio del processo non hanno le caratteristiche del magistrato e ritiene pertanto pericoloso prevedere che il giudice attribuisca loro un compito così delicato. A suo avviso, la disposizione contenuta nel disegno di legge delega è svilente nonché grave in quanto foriera di storture. Sottolinea infatti come, una volta approvata tale disposizione, alcuni magistrati potrebbero non rileggere neanche le bozze delle sentenze.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Colletti 1.48 e Varchi 1.80.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) fa presente che l'emendamento a sua firma 1.49 interviene sull'unica disposizione condivisibile del disegno di legge in esame, dal momento che al comma 19 dell'articolo 1 si autorizza finalmente il Ministero della giustizia ad assumere un contingente di 500 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato. Precisa a tale proposito, che proprio in considerazione della riconosciuta esigenza di potenziare l'organico del Ministero, con l'emendamento in questione si propone di triplicare le unità di personale da assumere.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.49.

[Gianluca VINCI](#) (FDI), con riguardo all'emendamento Bellucci 1.93, rileva che i fatti verificatisi a Bibbiano nonché in altre località del territorio nazionale, per molti dei quali sono tuttora in corso i processi, hanno evidenziato l'esigenza di intervenire in maniera più efficace in materia di tutela dei minori. Precisa pertanto che a tal fine l'emendamento Bellucci 1.93 è volto in primo luogo a richiedere al Governo di definire e disciplinare giuridicamente lo stato di minori fuori dalla famiglia come nuove categorie di vittime sociali. In secondo luogo, nel sottolineare che, nonostante i molteplici scandali verificatisi, manca in Italia una modalità condivisa di procedere, rileva l'esigenza di istituire una banca dati centralizzata e completa delle informazioni riguardanti i minori collocati al di fuori della famiglia d'origine, al fine di consentire la definizione di una disciplina giuridica univoca.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.93, Varchi 1.117 e Maschio 1.118.

[Veronica GIANNONE](#) (FI) preliminarmente precisa che svolgerà un unico intervento su tutti gli emendamenti a sua firma, che intervengono su alcuni aspetti problematici della riforma proposta dal Governo con riguardo alla tutela dei minori. Benché consapevole del parere contrario espresso dalle relatrici e dal Governo tiene comunque a sottoporre tali profili problematici all'attenzione della sottosegretaria Macina, nella speranza che di essi si possa tenere conto in fase di attuazione della delega. Segnala in primo luogo l'esigenza che il minore venga ascoltato direttamente dal giudice, per evitare che in fase di decisione si possano dare per scontati i contenuti delle relazioni prodotte da assistenti sociali o consulenti tecnici, ai fini della valutazione del disagio del minore e del suo preminente interesse. Rileva inoltre la necessità di intervenire sulle disposizioni del codice di procedura civile, al fine di escludere la possibilità che il giudice provveda alla nomina del curatore speciale anche nel caso in cui sia uno dei genitori a richiedere la decadenza dell'altro. Fa inoltre presente che uno degli emendamenti a sua firma intervengono anche in materia di risarcimento del danno a carico di un genitore nei confronti dell'altro per la violazione o l'inosservanza dei provvedimenti del giudice. A tale proposito, nel riservarsi di sottoporre all'attenzione della sottosegretaria Macina i dati a sua disposizione, evidenzia come in molti casi tale risarcimento venga richiesto anche a donne che sono state vittime di violenza, che hanno denunciato i fatti e affrontato un processo e che si trovano alla fine nella condizione di dover pagare. Ritiene inoltre non opportuna la disposizione del disegno di legge che ha previsto l'estensione dell'albo dei consulenti tecnici anche alla categoria degli psicologi giuridici e forensi, ritenendo che tali figure, non avendo avuto una formazione di natura clinica, non siano le più indicate a valutare i profili relativi al benessere dei minori. Suggerisce in alternativa di estendere l'albo dei consulenti tecnici alla categoria dei medici legali.

La Commissione respinge l'emendamento Giannone 1.74.

[Maria Carolina VARCHI](#) (FDI) preannuncia che il suo intervento è relativo a tutti gli emendamenti a prima firma dell'onorevole Bellucci, che intervengono in materia di minori e tribunale della famiglia, argomento cui la collega è particolarmente sensibile. Fa presente che tali emendamenti scaturiscono dal dato empirico in base al quale, nei casi di separazione o comunque di disagio familiare, il minore è non uno strumento di ricerca della prova, come viene definito con una locazione infelice, ma piuttosto un mezzo di ricatto tra i contendenti. Sollecita pertanto il Governo a tenere in considerazione tali emendamenti nella fase attuativa della delega, dal momento che essi contengono proposte di natura operativa, volte a tutelare il benessere e l'interesse preminente del minore nonché le competenze specifiche maturate dalle persone che si occupano costantemente della materia. Da ultimo precisa che, insieme ai colleghi Maschio e Vinci, ha sottoscritto con grande convinzione gli emendamenti presentati dall'onorevole Bellucci.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bellucci 1.95, 1.94, 1.91, 1.90, Delmastro Delle Vedove 1.98, Bellucci 1.96, Giannone 1.75 e 1.79.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A), anche alla luce dell'ampio dibattito svolto dalla Commissione Giustizia sull'equo compenso, fa presente che l'emendamento a sua firma 1.67 è volto ad integrare l'articolo 91 del codice di procedura civile in materia di condanna alle spese, al fine di prevedere che la parte soccombente abbia il diritto di ottenere copia della ricevuta di avvenuta corresponsione degli onorari di difesa. Evidenzia infatti che in molte delle cause in cui le parti non soccombenti sono società, banche o istituti di assicurazione, il rimborso delle spese a loro favore finisce per trasformarsi in un vero e proprio guadagno, dal momento che gli onorari di difesa realmente sostenuti sono determinati sulla base di convenzioni capestro per l'avvocato, e non certamente sulla base dei criteri dell'equo compenso. Ritiene pertanto che il proprio emendamento produca come conseguenza da un lato l'automatica applicazione dell'equo compenso, dal momento che l'avvocato sarà tenuto ad emettere fattura, e dall'altro il contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale che in Italia è diffuso presso tutte le figure professionali. In conclusione, rileva che l'incentivazione della fatturazione degli onorari di difesa rimpinguerà le casse dello Stato e di conseguenza anche quelle del Ministero della Giustizia, consentendo a quest'ultimo di porre mano eventualmente alla riduzione del contributo unificato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.67 e 1.66.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) rileva che l'emendamento a sua firma 1.51 è volto a modificare l'articolo 125 del codice di procedura civile, al fine di sopprimere l'obbligo ivi previsto che l'avvocato indichi, in fase di presentazione di determinati atti del procedimento, il «famigerato» numero di fax già richiamato in precedenza. Nel rammentare che tale obbligo è stato introdotto dall'allora Ministro della giustizia Alfano nel 2010, in un'epoca quindi in cui era già utilizzata la posta elettronica, ritiene che nel 2021 il fax possa essere sostituito dalla PEC, tanto più che si tratta di uno strumento desueto il cui utilizzo non è previsto nell'ambito del processo civile telematico. Chiede dunque alla silente sottosegretaria Macina che senso abbia il mantenimento di un simile obbligo.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.51.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) evidenzia che l'emendamento a sua firma 1.53, analogamente al successivo 1.54, si prefigge l'obiettivo di introdurre disposizioni a garanzia della terzietà dei consulenti tecnici di ufficio, il cui ruolo appare sempre più rilevante nell'ausilio al giudice nelle cause che richiedono una notevole competenza specialistica. Sottolinea in particolare che l'emendamento 1.53 introduce nell'articolo 192 del codice di procedura civile, quale causa di estensione o di ricusazione, l'aver il consulente tecnico intrattenuto rapporti personali o professionali con taluni delle parti o con soggetti ad esse riferibili, prevedendo altresì l'obbligo di portarne a conoscenza le parti e il giudice. Non comprendendo le motivazioni alla base del parere contrario del Governo, si chiede se quest'ultimo abbia eventualmente qualcosa da nascondere, a beneficio dei consulenti tecnici d'ufficio.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, invita il collega Colletti ad attenersi all'illustrazione degli emendamenti, evitando interventi provocatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.53 e 1.54.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.50, richiama le considerazioni già svolte nella seduta di ieri con riguardo all'articolo 348-*bis* introdotto nel codice di procedura civile nel 2012 dall'allora Governo Monti, con il cosiddetto decreto sviluppo. A tale proposito evidenzia che l'unico risultato ottenuto dal decreto è stato quello di «sviluppare» un gran numero di ricorsi in Cassazione avverso la dichiarazione di inammissibilità in appello ex articolo 348-*bis*. Fa presente che a norma di tale articolo l'impugnazione è dichiarata inammissibile da parte del giudice competente, quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta, richiedendo quindi a suo parere un giudizio prognostico che tanto varrebbe fosse esplicitato in una sentenza definitiva. Nel richiamare inoltre l'ampio dibattito in seno alla dottrina e alla giurisprudenza in favore della soppressione di tale ipotesi di inammissibilità speciale, ritiene che la disponibilità di dati statistici da parte del Ministero della giustizia con riguardo ai casi di ricorso al citato articolo del codice di procedura civile avrebbe consentito di legiferare meglio, evidenziando le problematiche processuali degli ultimi anni. Da ultimo rileva come il Governo si avvii ad eliminare dalla riforma del processo civile una delle poche cose buone fatte dall'allora Ministro Bonafede che nel testo originario del disegno di legge aveva previsto la soppressione dell'articolo 348-*bis*.

La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.50.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) con riguardo al contenuto degli emendamenti a sua firma 1.65 e 1.64 rinvia alle considerazioni già svolte nella seduta in materia di trattazione in corte d'appello in composizione collegiale e monocratica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.65 e 1.64.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.55 che sostituisce l'articolo 696-*bis* del codice di procedura civile al fine di sottrarre alla competenza dei consulenti tecnici d'ufficio, richiesti a fini dell'accertamento della responsabilità e della relativa determinazione dei danni o dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, il tentativo di svolgere la conciliazione tra le parti. Ritiene infatti che tale tentativo vada svolto dal giudice, consentendogli a tal fine, diversamente da quanto disposto dalla norma vigente,

di visionare preventivamente la perizia dal consulente, eventualmente su istanza di parte. Dichiara in conclusione di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dalle relatrici e dal Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.55 e Giannone 1.77.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua firma 1.56, che inserisce diverse categorie nell'albo dei consulenti tecnici.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.56, Giannone 1.76 e 1.78, nonché Colletti 1.57.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) sottolinea che l'emendamento a sua firma 1.58 è volto a prevedere che gli albi dei consulenti tecnici siano pubblici e che l'accesso a tali albi sia consentito telematicamente ai giudici, al personale di cancelleria e agli avvocati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.58, 1.59, 1.60 e 1.61.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) sottolinea che l'emendamento a sua firma 1.63 è volto ad introdurre nel provvedimento in esame un ulteriore comma per modificare l'articolo 8 della legge n. 24 del 2017 relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione. In proposito rileva che sia la dottrina sia la giurisprudenza, nonché il Tribunale di Roma che ha pubblicato le linee guida in materia di accertamento tecnico preventivo, hanno evidenziato che l'articolo 8 della legge n. 24 è stato scritto male dal legislatore che ha inserito delle previsioni ritenute senza senso. Sottolinea che tale articolo prevede, infatti, un termine perentorio di sei mesi per la conciliazione o per la conclusione del procedimento ma che non chiarisce cosa avvenga nel caso in cui tale termine perentorio non venga rispettato. Ritiene pertanto che, non essendo intervenuta a far luce sulla questione alcuna interpretazione autentica, la sua proposta emendativa sia volta a porre rimedio a un errore del legislatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.63 e 1.68, Maschio 1.81 e Bellucci 1.92.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, avverte che è così concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Comunica che sono pervenuti i seguenti pareri: parere favorevole con condizioni e con osservazioni del Comitato per la legislazione; parere favorevole della I Commissione; parere favorevole con osservazione della VI Commissione; parere favorevole della X Commissione; parere favorevole della XI Commissione; parere favorevole con una osservazione della XII Commissione; parere favorevole della XIV Commissione. Aggiunge che hanno comunicato di non intendere pronunciarsi la IX Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre la V Commissione si esprimerà ai fini dell'esame in Assemblea.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) chiede di sapere quale sarà l'atteggiamento delle relatrici in merito al parere espresso dal Comitato per la legislazione, che contiene ben due condizioni, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, nonché alcune osservazioni.

[Lucia ANNIBALI](#) (IV), anche a nome della collega Cristina, assicura al collega Colletti che sarà cura delle relatrici valutare con attenzione il contenuto del parere del Comitato per la legislazione.

[Andrea COLLETTI](#) (MISTO-A) preannuncia che si esprimerà in senso contrario sul conferimento del mandato alle relatrici a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'A.C. 3289 approvato dal Senato, ribadendo la propria contrarietà ai contenuti del disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alle relatrici, onorevoli Annibali e Cristina, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo del disegno di legge C. 3289, approvato dal Senato. Delibera altresì di essere autorizzata a riferire oralmente.

[Mario PERANTONI](#), *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.50.